

Sentenza n. 1312/2025 pubbl. il 21/07/2025

RG n. 5893/2021
N.R.G. 5893/2021

Repert. n. 2694/2025 del 21/07/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5893/2021 R.G., promossa

DA

[REDACTED], rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall' [REDACTED], elettivamente domiciliat presso il suo [REDACTED], giusta procura unita all'atto di citazione in opposizione,

ATTORE-OPPONENTE

CONTRO

[REDACTED] (numero di iscrizione al Registro delle imprese di [REDACTED] n. 05928220629), rappresentata e difesa dal [REDACTED] in forza di procura in calce decreto ingiuntivo n. 1562/21 del Tribunale di Ancona (RG 3651/21) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano (MI),

CONVENUTO-OPPOSTO

oggetto: contratti di conto corrente e di finanziamento

conclusioni: come precisate all'udienza del 25.3.2025.

per l'attore opponente: previa richiesta di integrazione di ctu, "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:

In via preliminare: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1562/2021, in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente, vista la competenza territoriale del Tribunale di Pesaro, per le motivazioni indicate in premessa.

In via preliminare: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1562/2021 emesso dal Tribunale di Ancona, per difetto di legittimazione attiva della [REDACTED]

S.p.a), per le motivazioni in premessa indicate.

Nel merito: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1562/2021 emesso dal Tribunale di Ancona in quanto emesse in difetto dei requisiti previsti dall'art. 633 cpc per le motivazioni in premessa indicate;

Nel merito: Accertare e dichiarare l'illegittimità nel rapporto di conto corrente n. 780079 di interessi usurari e/o anatocistici e/o spese e/o commissioni non dovute e per l'effetto rideterminare l'esatto dare/avere fra le parti, per il tramite di apposita CTU tecnico/contabile di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;

Nel merito: Accertare e dichiarare la nullità per difetto di causa in concreto del contratto di finanziamento n. 60971, per la presenza dell'illegittima "Opzione Floor", come meglio indicato in premessa;

Nel merito: Accertare e dichiarare la presenza di interessi anatocistici ed usurari, e/o spese e/o commissioni non dovute per tutte le violazioni di cui in premessa, dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di finanziamento ed in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dalla [REDACTED] in liquidazione per tutte le motivazioni di cui in premessa e/o dichiarare dovute le sole somme calcolate a seguito di CTU contabile di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;

Nel merito: Accertata l'escussione ed il pagamento da parte dei garanti Eurofidi Spa e Mediocredito Centrale spa e dichiarare che nulla è dovuto alla [REDACTED] o in subordine condannare parte opponente al pagamento delle somme che dovessero accertarsi all'esito della richiesta CTU detratti gli importi delle garanzie escusse;

In via riconvenzionale: Accertata e dichiarata l'applicazione di interesse anatocistici ed usurari relativamente al contratto di finanziamento n. 60971, condannare la [REDACTED] al pagamento in favore della [REDACTED] in Liquidazione della somma di € 31.305,81 o nella maggiore o minor somma che dovesse risultare a seguito di perizia tecnico/contabile, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione e/o porre in compensazione la somma di € 31.305,81 o la maggiore o minor somma che dovesse risultare a seguito di perizia tecnico/contabile con gli importi eventualmente dovuti dalla [REDACTED] in liquidazione in favore della [REDACTED] a seguito della rideterminazione dei rapporti dare/avere fra le parti per tutte le motivazioni di cui in premessa.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio".

per il convenuto opposto: " Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

IN VIA PRELIMINARE rigettare l'istanza avversaria di incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona in favore del Tribunale di Pescara, essendo detta istanza infondata in fatto e diritto per quanto esposto nella superiore narrativa; per l'effetto, confermare la competenza territoriale del Tribunale di Ancona;

ANCORA IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare la piena legittimazione attiva di [REDACTED], quale cessionaria del credito di Credito Valtellinese S.p.A. (a sua volta successore di Cassa di Risparmio di Fano S.p.A.); accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Amco, in quanto mero cessionario del credito, in relazione a domande di natura restitutoria/risarcitoria avanzate dall'opponente;

NEL MERITO respingere l'opposizione proposta da [REDACTED] in liquidazione in quanto infondata in fatto e in diritto; per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto in quanto il credito azionato da [REDACTED] S.p.A.), quale cessionaria del credito di Credito Valtellinese S.p.A. (a sua volta successore di Cassa di Risparmio di Fano S.p.A.) appare certo, liquido ed esigibile;

- in ogni caso, accertare e dichiarare il dovere dell'opponente [REDACTED] in liquidazione e, conseguentemente condannarla, a corrispondere a favore della convenuta opposta l'importo di euro 315.905,69= per i titoli di cui al ricorso monitorio oltre interessi come specificati e liquidati in decreto ingiuntivo fino al saldo effettivo ed oltre le spese della procedura di ingiunzione, ovvero a quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- respingere tutte le domande e tutte le istanze (anche istruttorie) avanzate dall'opponente Codim S.r.l. in liquidazione in quanto infondate in fatto e diritto;
- emettere ogni altro provvedimento ritenuto di legge o di giustizia;

IN VIA ISTRUTTORIA con riserva di dedurre e produrre nei termini di legge a ciò preposti, anche in relazione al comportamento processuale avversario.

- con vittoria di spese e compensi”.

Antefatto e svolgimento del processo

Con atto di citazione la società “Codim S.r.l. in Liquidazione” proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1562/2021 emesso dal Tribunale di Ancona in favore di [REDACTED] con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 313.619,88, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, derivante dal contratto di conto corrente n. 7800079 del 23.07.2009 avente un saldo debitore pari ad € 293.240,29 (doc.2 fasc. opponente) nonchè dal contratto di finanziamento medio-tempore con

garanzia cambiaria n. 60971 stipulato in data 10.07.2014 con saldo debitore pari ad € 20.379,59 (doc.3 fasc. opponente).

Eccepiva in via pregiudiziale incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello pesarese per effetto di clausola contrattuale ed in via preliminare sollevava eccezione di carenza di legittimazione attiva di [REDACTED] per assenza di prova della titolarità del credito ceduto con operazione di cessione in blocco ex art. 58 tub.

Si difendeva nel merito sostenendo la non debenza della cifra portata dal D.I., così sintetizzata:

a- con riguardo al conto corrente contestava il saldo debitore asserendo che le somme dovute alla banca erano in realtà pari ad € 123.449,50, avendo ricalcolato il saldo per effetto della rilevazione di usura pattizia;

b-con riguardo al contratto di finanziamento, sostenendo l'invalidità della opzione 'floor', denunciava l'esistenza di un credito a proprio favore, prospettando due diverse cifre in alternativa tra loro.

Più in particolare l'opponente rilevava, per il rapporto di conto corrente, la violazione della normativa vigente in materia di anatocismo, applicazione di tassi superiori al tasso soglia di usura ed addebito di interessi ultralegali e spese non contrattualizzate nonché la violazione della disciplina in tema di trasparenza delle operazioni bancarie.

Quanto al contratto di finanziamento, oltre alla invalidità della opzione 'floor' per sbilanciamento a solo favore dell'istituto mutuante in assenza di una contrapposta opzione 'cap', rilevava l'opponente anche violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, per non aver indicato l'istituto mutuante il regime finanziario applicato al piano di ammortamento alla francese, ovverosia se trattavasi di regime semplice o composto, nè essendo esplicitato in contratto il TAE (Tasso annuo effettivo): rilevava parte attrice una differenza pari ad € 97,55 mensili nella composizione della rata mensile costruita con capitalizzazione composta rispetto a quella calcolata in regime di capitalizzazione semplice, differenza che, sviluppata sulle 60 rate, ammontava ad un totale di € 5.853,23.

Rilevava da ultimo che il finanziamento era garantito per il 50% da Eurofidi Società consortile di Garanzia Collettiva Fidi Scarl, della cui escussione chiedeva conto.

Manifestava altresì parte attrice che il tentativo di mediazione ritualmente istaurato era fallito per l'irrituale comparizione della controparte, effettuata in assenza del legale difensore della [REDACTED] s.p.a.

Si costituiva in giudizio [REDACTED], affermando sussistere sia la competenza territoriale di questo Tribunale, non versandosi in ipotesi di foro esclusivo contrattualmente pattuito, sia la propria legittimazione attiva per effetto di cessione di credito in blocco ex art. 58 tub da Filiale di Ancona di Carifano - appartenente al Gruppo bancario Credito Valtellinese- ad [REDACTED] datata 05.8.2020.



Sosteneva che nel contratto di conto corrente era stata correttamente operata la pari periodicità, su base trimestrale, degli interessi attivi e passivi e che non si vertesse in materia di usura essendo i tassi pattuiti -di mora, intra fido ed extra fido- inferiori a quella soglia vigente: eccepiva comunque la prescrizione degli importi erogati a titolo di interessi.

Con riguardo al contratto di finanziamento affermava l'insussistenza delle censure di invalidità afferenti alla vessatorietà della clausola 'floor' nonché la genericità delle doglianze in punto di violazione della buona fede e correttezza contrattuale e di violazione della L. 108/1996.

Circa la garanzia Eurofidi Spa, collegata al contratto di finanziamento, replicava che non era previsto l'obbligo di preventiva escussione del garante consortile, e che, ad ogni buon conto, il raffronto tra il piano di ammortamento e l'estratto ex art. 50 tub (entrambi allegati al fascicolo monitorio) dava evidenza del fatto che alcun versamento era stato eseguito da parte di Eurofidi a deconto dell'esposizione.

Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per richieste di natura restitutoria e risarcitoria in quanto cessionaria del credito e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Nel corso del giudizio, depositate le rituali memorie ex art.183 c.p.c., veniva disposta ed espletata CTU contabile; la causa veniva rimessa in istruttoria con integrazione dei quesiti peritali per effetto della rilevata usura pattizia.

All'udienza del 25.3.2025 venivano precisate le conclusioni con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per scambio di conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Sulla competenza territoriale del Tribunale di Ancona

L'opponente, in via preliminare, eccepisce la incompetenza territoriale dell'intestato ufficio giudiziario in favore del Tribunale di Pesaro per effetto di previsione contrattuale apposta su entrambi i contratti (sia di conto corrente sia di finanziamento) che indica la competenza del foro del luogo in cui si trova la sede legale della banca: precisava sul punto che all'epoca la Cassa di Risparmio di Fano S.p.A. aveva sede legale in Fano, compresa nel circondario del Tribunale di Pesaro.

Come correttamente osservato da parte opposta la clausola in questione non prevede alcun vincolo di esclusiva, lasciando libero il creditore di scegliere il foro secondo i principi generali previsti dall'ordinamento, come da consolidato orientamento giurisprudenziale: *"La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà*

inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare, a pena dell'ammissibilità, tutti i fori concorrenti" (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33203 del 18/12/2024).

Nel caso di specie, il foro di Ancona risulta essere sia il foro generale del convenuto [REDACTED] in Liquidazione, avente sede a Camerano, sia il foro del luogo di conclusione dei contratti, entrambi stipulati presso la dipendenza di Ancona dell'allora Cassa di Risparmio di Fano S.p.A (vedasi contratti allegati).

L'eccezione è infondata e pertanto deve essere respinta.

2- Sulla carenza di legittimazione attiva di [REDACTED], più precisamente, sulla carenza di titolarità sostanziale del credito.

Parte opponente formula, in realtà, una duplice eccezione: al difetto di legittimazione ad agire - quale eccezione preliminare di rito che si appunta sull'assenza di una condizione dell'azione - si affianca il riferimento all'assenza di titolarità del credito, eccezione di merito, volta ad evidenziare sotto il profilo sostanziale l'insussistenza del credito nella sfera giuridica della convenuta/opposta [REDACTED]

I due aspetti, a ben vedere, sono differenziati, come evidenziato altresì dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, *"emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi."* (Cass. civ., Sez. Un., 16/02/2016, n.2951)

Nondimeno, la statuizione di rigetto sull'eccezione di titolarità sostanziale assorbe quella in rito, come si dirà.

Sul punto, va osservato che la più recente giurisprudenza di legittimità si attesta nel distinguere tra la contestazione afferente alla mera inclusione dello specifico credito controverso tra quelli oggetto di cessione e la contestazione afferente, in radice, all'inesistenza del contratto di cessione (cfr. Cass., 22 giugno 2023, n. 17944, in motivazione par. 1.2, e da ultimo Cass. 12818/2024). Segnatamente, la S.C. ha chiarito che:

- qualora sia negata la sola inclusione del credito tra quelli ceduti, senza contestazione sull'esistenza del contratto di cessione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire



adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;

- qualora, invece, sia negata in radice l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo deve essere provato dal cessionario, fermo restando che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere valutato dal giudice come indizio probante la cessione, unitamente ad altri elementi, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (il che, ad avviso della S.C., può avvenire, esemplificativamente, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione) (Cass., 22 giugno 2023, n. 17944).

Per quanto qui interessa la contestazione di [REDACTED] in Liquidazione riguarda nella sostanza l'inclusione dei crediti tra quelli oggetto di cessione, per cui deve farsi applicazione di quei canoni ermeneutici suggeriti dalla Suprema Corte: *"In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c."* (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 ed ancora 31188/2017).

L'accertamento da condurre in concreto principia dalla considerazione che il credito azionato da [REDACTED] spa in sede monitoria deriva dal contratto di conto corrente n. 7800079 e dal contratto di finanziamento n. 60971 stipulati rispettivamente presso la Filiale di Ancona in data 23.07.2009 e in data 10.07.2014 tra CARIFANO – Cassa di Risparmio di Fano, appartenente al Gruppo bancario Credito Valtellinese (docc. nn. 1 e 2 del fascicolo monitorio) e [REDACTED] spa, poi [REDACTED], fatto incontestato e documentato (all.ti, senza numerazione, alla comparsa di cost., visure [REDACTED] [REDACTED] in liquidazione): i rapporti suddetti, per effetto di fusione per incorporazione del 22.11.16 sono transitati da Carifano spa a Credito Valtellinese spa (all.to, senza numero, alla comparsa di costituzione di parte opposta).

Con contratto concluso in data 5 agosto 2020 il Credito Valtellinese S.p.A. (codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140), ha ceduto in blocco ex art. 58 TUB

alla [redacted], un portafoglio di crediti classificati come inadempienze probabili e a sofferenza alla data del 31 marzo 2020, che presentava le caratteristiche e gli elementi distintivi indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (All.to B del fascicolo monitorio).

A ben vedere la copia della Gazzetta Ufficiale del 14.11.2020 prodotta dalla opposta a pag. 9 indica la cessione dei crediti in blocco da Credito Valtellinese Spa ad Amco Asset Management Company Spa e reca l'individuazione dei crediti oggetto della cessione, indicati nei rapporti giuridici nei confronti dei debitori classificati come inadempienze probabili, comprensivi dei crediti pecuniari, e dei crediti pecuniari classificati 'in sofferenza' derivanti da contratti di finanziamento, dandosi atto per i debitori ceduti della possibilità di consultare il sito [redacted] (doc. n. C fasc. monitorio). Agli atti è altresì depositata certificazione notarile a firma Notaio Dott. Angelo Busani denominata "Estrazione di dati risultanti da atto di deposito" attestante che tra i crediti ceduti ad Amco spa nell'ambito del contratto di cessione stipulato in data 05.8.2020 è ricompreso anche quello azionato nei confronti della [redacted] come testualmente si trascrive: *"nell'elenco dei Rapporti Giuridici Ceduti" (allegato all'atto di deposito ai miei rogiti in data 23 novembre 2020, rep. n. 49204/22649, registrato a Milano l il 26 novembre 2020 al n. 83998) da "Credito Valtellinese s.p.a." ad "AMCO Asset Management Company Spa" con contratto di cessione stipulato in data 5 agosto 2020, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n° 134 del 14 novembre 2020, risultano le seguenti posizioni: (ndr. [redacted] cliente 4844789, ID identificativo Rapporti: 862/6110652, 862/6110649, 862/6110651, 862/6110653)"* (all.to D, fasc. opposta).

Risulta espressamente indicato dal Notaio che i quattro rapporti identificati e riferiti a [redacted] sono stati estratti dall'elenco dei Rapporti Giuridici Ceduti allegato all'atto di deposito ai suoi rogiti in data 23.11.2020, in conformità al contratto di cessione del 5.8.2020, dal ch  deriva la piena prova dell'inclusione di detti crediti nella cessione.

Va precisato infatti che risulta la coincidenza tra il CDG del cliente [redacted] (4844789) della filiale (862) e dei rapporti n. 6110649 e n. 6110653 (conto corrente 7800079), esattamente corrispondenti a quelli indicati negli estratti di salda conto (all.ti 4 e 5 fasc. monitorio).

Applicando i principi su richiamati al caso di specie, si ha che, come risulta dal tenore dell'avviso di cessione in G.U., il credito vantato nei confronti della [redacted] in liquidazione (derivante dai rapporti indicati) era chiaramente identificabile, sia perch  rientrante nelle categorie indicate, sia perch  era stato segnalato a sofferenza prima del 31.3.2020 (lettera messa in mora del 30.8.2019), sia perch  la lista dei rapporti ceduti era stata pubblicata sul sito internet della [redacted] come segnalato in G.U e dunque chiaramente fruibile, sia perch  ci  risulta dalla certificazione notarile.



L'eccezione è infondata e va respinta.

Transitando ora all'esame proprio del merito del presente contenzioso l'indagine deve essere sviluppata su due binari diversi, aventi ad oggetto, l'uno, il contratto di conto corrente, l'altro il contratto di finanziamento.

3- Sul contratto di conto corrente n. 7800079 del 23.7.2009.

3.1- Sull'anatocismo

Costituisce *ius receptum* il principio secondo cui è illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, se prevista da clausole anatocistiche stipulate prima del d.lg. n. 342/99 e della delibera del CICR prevista dall'art. 25 comma 2 di tale decreto, in quanto siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su di un uso negoziale, anziché su di un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, - in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9695/11).

Viceversa, per i contratti sorti in data successiva al 22.4.2000, data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, contenente come noto la disciplina di attuazione dell'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999, la capitalizzazione infrannuale degli interessi deve ritenersi legittima, ove avvenuta nel rispetto delle condizioni di forma e contenuto prescritte dal legislatore primario e dalla normativa secondaria.

In particolare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 6 della menzionata delibera, l'anatocismo è consentito a condizione che: 1) il contratto indichi non solo il tasso di interessi nominale annuo ma anche quello effettivo; 2) le clausole di capitalizzazione degli interessi siano approvate specificamente per iscritto dalla correntista; 3) nei rapporti di conto corrente sia stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.

Pertanto, in forza della menzionata delibera CICR, la capitalizzazione degli interessi, nell'ambito dei rapporti bancari, è legittima a condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata), pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto e che deve contenere l'indicazione della misura dei tassi di interesse creditori e debitori nominali ed effettivi (art. 6 Delibera CICR citata).

Tuttavia, anche nel periodo successivo alla delibera CICR 2000 la giurisprudenza ha bollato come inattuabile la clausola che preveda un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo: *“La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera Cicr 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'articolo 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'articolo 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”*. (Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, n.4321 e 18664/2023).

Quanto al periodo successivo al 01.01.14, deve rammentarsi che l'art. 1, comma 629, della L. n. 147/13 ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB nei seguenti termini: *«il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»*.

Infine, con delibera CICR del 03.8.2016, per gli interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente, è stato così disposto dall'art. 4 comma 5: *“ Ai sensi dell'art. 120, comma 2, lettera b), del TUB, il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata e' considerata sorte capitale; l'autorizzazione e' revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”*.

Quanto all'applicabilità della norma in adesione a diverse pronunce di merito (cfr. Tribunale di Milano, ordinanze del 3 aprile e del 25 maggio 2015) deve sostenersi l'immediata applicabilità dell'art. 120, comma 2, TUB sul presupposto che nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, dovendosi altrimenti ammettere la deroga di una norma primaria (in tutto o in parte o anche solo temporaneamente) da parte di una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata (sul punto si veda Trib. Cuneo, 29 giugno 2015; Trib. Biella, 7 luglio 2015; Trib. Roma, 20 ottobre 2015; ABF, Coll. Coord., decisione n. 7854 dell'8 ottobre 2015).

Applicando tali previsioni al caso di specie, deve reputarsi illegittima l'applicazione della capitalizzazione degli interessi sia nella vigenza della delibera CICR 9.2.2000 per coincidenza del TAN



creditore con il TAE creditore -che nel contratto di conto corrente ordinario n. 7800079 del 23.7.2009 è indicato pari a 0,01000%- sia a far data dal 01.4.2014 (Delibera CICR del 1.4.2014) e poi ancora a far data dal 3.8.2016 (Delibera CICR del 3.8.2016), in quest'ultimo caso se non espressamente autorizzata dal correntista, per effetto della immediata applicabilità della novella che ha modificato il comma 2 dell'art. 120 tub.

A tal fine è stato demandato al ctu di eliminare l'effetto anatocistico rilevato dall'inizio del rapporto sino all'entrata in vigore della delibera CICR del 3.8.16 e, per il periodo successivo a tale data, di epurarlo soltanto nel caso in cui la banca non si fosse adeguata alle disposizioni normative previste.

L'ausiliare, rilevato il mancato adeguamento alle condizioni previste dalla delibera CICR del 3.8.2016 - in quanto non ha riscontrato alcuna autorizzazione da parte del correntista ai sensi dell'art. 4 c.5 (delibera cit.)-, ha ricostruito l'andamento del conto con epurazione degli effetti anatocistici per l'intera durata del rapporto (pagg. 11 e 12 della "prima consulenza" depositata il 12.3.24 e pag. 3 della "seconda consulenza" depositata il 7.3.25).

3.2- Sulla Commissione di Massimo Scoperto

Occorre rilevare la invalidità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto CSM apposta al contratto di c/c n. 7800079 del 23.07.2009 (doc. 1 fasc. monitorio) per le ragioni di seguito esposte.

Osserva il Tribunale che con la generica dizione di commissione di massimo scoperto, le banche, prima della introduzione normativa del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e DL n.78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012) hanno per molti anni utilizzato diversi modelli che spaziavano dal pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli, parametrando l'utilizzo od il mancato utilizzo talvolta ad una durata minima e talvolta no, e ciò con riferimento talvolta anche ai fidi di fatto, cd. scoperture o sconfinamenti di conto corrente.

In altre parole la CMS non era riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, e trattandosi di un autonomo elemento retributivo non regolato da specifiche norme di legge, era necessaria non solo una espressa pattuizione scritta, ma ai sensi dell'art. 1346 c.c. come ogni obbligazione contrattuale era necessario che la stessa fosse determinata o quantomeno determinabile.

In tal senso si era espressamente pronunciata la Suprema Corte con le sentenze n. 870 del 18/1/2006 e n. 11772 del 6/8/2002.



Le conclusioni raggiunte trovano ampia conferma nella giurisprudenza di legittimità che ha espressamente affermato: *“In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone*



semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata" (cfr. Cass. ord. n. 19825 del 20/06/2022).

Repert. n. 2694/2025 del 21/07/2025

Come sopra già rilevato le condizioni pattuite si limitano a prevedere la percentuale della commissione da applicare, ma nulla invece dicono sul criterio di calcolo da adoperare in concreto, e come tali si reputano nulle.

In ultimo vale rilevare che non può esplicare effetto sanante su clausola nulla il meccanismo di operatività dello *ius variandi* sancito dall'art. 118 tub.

Lo *ius variandi* costituisce, come noto, una facoltà esercitabile a valle di una preventiva e valida pattuizione delle condizioni contrattuali -ovverosia rispettosa dei requisiti formali prescritti dalla legge sulla trasparenza bancaria- ed alle condizioni previste dall'art. 118 tub soltanto per conservare, nel tempo, l'equilibrio sinallagmatico originariamente voluto dalle parti, neutralizzando gli effetti di eventuali successivi eventi che possono alterarlo.

Tale facoltà presuppone, anche concettualmente, la stipulazione di una clausola valida; al contrario, la sua nullità non permette l'operare del meccanismo di modifica unilaterale previsto dall'art. 118 T.U.B.. Logica conseguenza della invalidità della clausola sulla Cms è quella di epurare dal conteggio finale del saldo dovuto gli oneri addebitati a tale titolo, in quanto derivante da clausola nulla.

3.3 sull'USURA

Il contratto di conto corrente regolamenta per iscritto il contratto di apertura di credito.

La disciplina giuridica si rinviene a pagina 8, Articolo 8: *"Le aperture di credito che la Banca ritenesse di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti condizioni: a) Il Cliente può utilizzare una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità"*.

Il tasso è concordato a pagina 1 nel documento di sintesi, ove è specificato che il saggio, sia per il fido ordinario sia per il fido straordinario, è pari a: TAN al 12,45% e TAE al 13,043%.

E doveroso puntualizzare che per giudicare della regolarità del tasso contrattuale per rispetto della normativa antiusura è necessario conoscere l'importo dell'affidamento, così come previsto dalla formula adoperata per il calcolo del TEG: $\text{"interessi} \times 36.500 : \text{numeri debitori} + \text{oneri} \times 100 :$ accordato".

L'importo dell'affidamento accordato risulta dagli estratti conto in versione integrale che la banca ha versato in atti alla costituzione in giudizio.

Dalle scritture contabili si evince con chiarezza che alla data del 30.09.09 è stata conteggiata dalla Banca una commissione sul fido accordato pari a 313,18 € a fronte di un affidato medio di € 207.836,47 e di un utilizzo medio di € 21.561,12 (vedasi pagg. 11 e/c al 30.09.2009, doc. senza



numerazione fasc. opposta), nonché meglio specificata nella rendicontazione relativa alla commissione sul fido accordato da cui si apprende dell'esistenza di un fido per € 209.060,00 decorrente dal 06.8.09 (vedasi pag. 16 stesso e/c): logico corollario desumibile da tali dati è che sul conto corrente è stato ospitato un affidamento e che lo stesso è stato concesso dalla banca in epoca successiva (6.8.09) all'accensione del contratto di c/c del 23.7.09.

Posta tale necessaria premessa, va osservato come la ctu ha rilevato in prima stesura che il tasso alla sottoscrizione del contratto, pari al 13,043%, supera il tasso soglia vigente pari a 12,48%, con la conseguenza che il tasso contrattuale per apercredito concordato nel testo negoziale del conto corrente è usurario; *nulla quaestio* per quanto attiene al tasso relativo al salvo buon fine che risulta rispettoso della soglia.

Da tali presupposti prende le mosse la considerazione che segue.

In prima battuta è doveroso osservare che la combinazione diacronica della previsione di un tasso per l'apertura di credito pattuito alla stesura del contratto di conto corrente in vista di un accordato ancora da concedersi conduce il contratto di apercredito in territorio usurario, con la sanzione civilistica della gratuità ex art. 1815 c.c.

L'art. 1815 c.c. prevede al secondo comma che: "Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi", indipendentemente dal fatto che poi il tasso usurario sia stato o meno applicato: in quest'ottica sono da espungere tutti gli interessi applicati nei periodi di sconfinamento della soglia anti usura.

Tuttavia, nonostante le considerazioni che precedono, occorre procedere considerando come inesistente (anziché nulla) la pattuizione del tasso di interesse, TAN pari al 12,45% e TAE pari a 13,043%, perché al momento dell'accensione del contratto di conto corrente e della sua sottoscrizione non era stato concordato un importo di affidamento: così ragionando il tasso di interesse che la banca ha applicato non è viziato da usura contrattuale perché esso (TAN pari al 12,45% con TAE del 13,043%) cade nel vuoto senza una quantità di "accordato" alla base che ne denunci l'usurarietà, comportandosi negli effetti come se fosse inesistente.

In tal caso, però e comunque, deve osservarsi che i tassi applicati in concreto dalla banca, che il ctu ha accertato come inferiori al tasso soglia per tutto il periodo, non sono supportati da patto scritto con il cliente, come invece prevede espressamente l'art. 117 c. 4 Tub.

Né varrebbe obiettare che la banca ha operato una modifica migliorativa ex art. 118 Tub rispetto al tasso (usurario) pattuito, poiché tale meccanismo opera su un tasso esistente e valido, ipotesi qui esclusa rientrandosi nell'area di applicazione dell'art. 1815 c.c. comma secondo, a mente del quale se il tasso è convenuto come usurario non sono dovuti interessi, senza possibilità di emenda.



brocardo *“quod nullum est nullum producit effectum”* ripreso nelle pronunce di legittimità (cfr. per tutte da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4015 del 21/02/2007); il principio generale per cui *“il contratto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente”* (art. 1423 c.c.), non ammette una variazione unilaterale di clausola ab origine nulla (quella in ipotesi priva di forma scritta).

Diversamente opinando si legittimerebbe il paradosso di consentire alla Banca di prevedere in contratto un interesse elevatissimo, finanche usurario, con qualsiasi base di accordato, poiché, non precisandosi la misura dell'affidamento all'atto della sottoscrizione del contratto di conto corrente, le verrebbe consentito di sfuggire sempre alla declaratoria di usurarietà del tasso, per poi, una volta concesso l'affidamento, essere libera di scegliere a piacimento il tasso da applicare al contratto di apertura di credito, senza alcun accordo con il cliente e con il solo meccanismo di cui all'art. 118 tub, che giocoforza si rifletterà come modifica migliorativa rispetto all'elevato tasso esplicitato in contratto.

Dalle considerazioni che precedono è derivato il quesito integrativo sottoposto al ctu, con cui si è domandato all'Ausiliare di sostituire il tasso di interesse in concreto applicato dalla banca alle operazioni inerenti il solo fido ordinario -nullo per assenza di forma scritta ex art. 117 c.4 tub- con quello sostitutivo ex art. 117 tub comma 7, rivedendo l'intera contabilità con l'espunzione della commissione sull'accordato e con capitalizzazione semplice, e dunque senza alcuna forma di anatocismo.

In conclusione, operate le dovute epurazioni per interessi anatocistici sviluppati anche dai costi di CMS e svolte le sostituzioni ex art. 117 c.7 tub, il ctu ha ricalcolato il saldo finale a debito del correntista per un importo pari ad € - 219.335,68 (contro il preteso credito di € - 289.933,14).

A completezza delle verifiche svolte dall'ausiliare sul contratto di conto corrente si precisa che il ctu ha rilevato che nel corso dell'intero rapporto non sono mai stati addebitati interessi moratori sul conto, dal chè l'inutilità di verificare l'eventuale usurarietà del relativo tasso, né ha rilevato rimesse solutorie su un affidato medio di € 207.836,00 nel decennio anteriore alla data di costituzione in mora (Racc. del 30.8.2019).

4- Sul contratto di finanziamento

Il contratto di finanziamento n.60971 stipulato in data 10.7.2014 è strutturato quale strumento di prestito rateale a tasso variabile -riferimento Euribor 3 mesi 360 + 6 punti percentuali- in cui risulta esplicitato che alla sottoscrizione il valore di riferimento è pari ad 0,251% e dunque il tasso di interesse annuo nominale è 6,251% (vedasi anche ctu, prima stesura, pag. 19).

Il mutuo, dell'importo di € 200.000,00, è articolato in 60 rate mensili con piano di ammortamento allegato, in cui, per ogni rata è indicato il capitale residuo (debito residuo), la quota capitale, il tempo massimo di restituzione del capitale, la cadenza dei periodi di resa infrannuali (rate mensili).

Come sopra anticipato il tasso è costruito con la maggiorazione (c.d. spread) rispetto ad un parametro mobile rintracciabile attraverso fonti certe (Euribor a 3 mesi con base 360 giorni) e le rate sono descritte come formate ciascuna da una quota di capitale e da una quota di interessi, questi ultimi computati sul capitale residuo ad ogni rata.

Le rate sono composte da quote di capitale crescenti e quote di interessi decrescenti lungo il periodo di restituzione, come anche evidenziato dal ctu (pag. 19, prima stesura), così rispecchiando il modulo tipico del mutuo con sistema di ammortamento "alla francese", fattispecie negoziale inizialmente congegnata per i prestiti a tasso fisso e rata costante, e poi estesa anche ai contratti a tasso variabile.

Il contratto in oggetto tuttavia, proprio per la instabilità del tasso di interesse che influenza l'importo della rata nel tempo, perde la caratteristica della costanza della rata.

La tipologia di contratto in esame, appunto nel modello informato da tasso variabile che non consente di predeterminare la quantità degli interessi (come avviene nei contratti a tasso fisso), incorre in problematica per quanto attiene l'individuazione del prezzo dell'operazione finanziaria. Come si vedrà oltre non quanto alla determinatezza e determinabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c., ma quanto al requisito formale che, a mente dell'articolo 117 c. 4 e 7 del t.u.b., è così strutturato: *"4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"*.

Il contratto, quindi, deve indicare in forma scritta il prezzo del contratto.

Il tasso in questione è scritto in contratto quale tasso annuo nominale (TAN) ed esprime (o dovrebbe) il prezzo dell'operazione finanziaria in misura percentuale rispetto al capitale mutuato, su base annua.

Il piano di ammortamento alla francese o con quote di capitale crescenti, come detto utilizzabile anche nei mutui a tasso variabile, può essere sviluppato tanto nel regime della capitalizzazione semplice quanto in quello della capitalizzazione composta, producendo quantità di interessi differenti a parità di tasso annuo nominale indicato in contratto (TAN).

Come noto, ed affermato e dimostrato anche dal ctu nell'elaborato reso in risposta al quesito posto, lo sviluppo del piano di rimborso con il regime di capitalizzazione composto (allegato 7 alla ctu) è diverso da quello in regime di capitalizzazione semplice (allegato 8 alla ctu), assumendo l'ausiliare che in tale secondo regime finanziario *"gli interessi sono meno onerosi ... e la riduzione del capitale (su cui vengono calcolati gli interessi) avviene in maniera più veloce rispetto a quello con ammortamento alla francese e pertanto il totale complessivo degli interessi maturati è inferiore rispetto a quello alla"*



francese" (pag. 20, prima stesura ctu), il che conduce a diversi conteggi di interessi: per € 33.396,74 nel piano di ammortamento alla francese (o a capitalizzazione composta) e per € 24.593,29 nel piano di ammortamento con capitalizzazione semplice (pag. 43 della ctu ed allegati 7 ed 8).

Ci si interroga quindi sulla validità, ai sensi dell'art. 117 del Tub, di un patto che indichi soltanto il tasso annuo nominale, omettendo la precisazione del regime di capitalizzazione da adottare in sede di rimborso.

Il tutto anche in considerazione del fatto che il contratto non reca pattuizione sul tasso effettivo, il TAE, il quale esprime (rispetto al TAN) l'incremento degli interessi che il regime di capitalizzazione composta produce rispetto al regime di capitalizzazione semplice quando i pagamenti sono previsti con cadenza infrannuale.

Se il regime finanziario adottato modifica, *in melius od in peius* per il cliente, il costo dell'operazione finanziaria andando ad incidere sull'ammontare degli interessi, logico corollario è che esso ha attitudine a condizionare il prezzo del contratto, circostanza, questa, che ne impone una contrattazione formale (vedasi comma 4 art. 117 tub).

La pronuncia delle Sezioni Unite n. 15130/24 che si è occupata del mutuo con ammortamento alla francese non risolve la questione che qui occupa, in quanto la Suprema Corte ha analizzato la diversa ipotesi di mutuo a tasso fisso, con menzione del capitale da rendere, del numero e della cadenza delle rate, con indicazione sia del TAN che del TAE e con il piano di ammortamento allegato avente specifica indicazione per ogni rata dell'importo della quota capitale e della quota interessi.

La pronuncia ha dichiaratamente inteso delimitare il proprio perimetro di indagine ai soli mutui a tasso fisso con piano di ammortamento allegato ed aventi le caratteristiche di quello oggetto di rimessione ex art. 363 bis cpc, escludendo esplicitamente i mutui a tasso variabile, i mutui a tasso fisso senza piano di ammortamento allegato ed i casi in cui il rapporto sia stato interrotto dall'estinzione anticipata.

Seguendo la speculazione della Cassazione si osserva come, per la sola categoria di mutuo analizzata, il piano di ammortamento unito al contratto valga ad escludere la rilevanza del patto sul regime di capitalizzazione e ciò perché (nel contratto di finanziamento a tasso fisso) il piano di rimborso allegato individua in modo chiaro il prezzo del contratto di prestito, consistente nell'ammontare degli interessi da corrispondere che sono precisati nel quantum monetario.

Se il mutuo a tasso fisso è completo di piano di ammortamento, infatti, è sufficiente sommare le cifre scritte nella colonna dedicata agli interessi per appurare il prezzo del contratto, ragione per la quale la sentenza ritiene che il mancato accordo sul regime di capitalizzazione non comporta indeterminatezza dell'oggetto, perché *"Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso"*



con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi; quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria" né tale accordo è previsto dall'art. 117 t.u.b.: "un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG) della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi" né è imprescindibile per esigenze di trasparenza: "il contratto "trasparente" è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto": considerazioni tutte che poggiano sul fatto che un piano di ammortamento siffatto allegato al contratto è in grado di dare evidenza dell'esborso complessivo e dunque di fornire al cliente tutti gli elementi necessari per determinarsi.

In definitiva secondo le Sezioni Unite il piano di ammortamento unito ad un mutuo a tasso fisso risolve ogni dubbio sul costo dell'operazione finanziaria, riducendosi a questione del tutto inutile quella di specificare al correntista il regime finanziario adottato (se a capitalizzazione semplice e composta), posto che il piano di ammortamento unito al contratto a tasso fisso restituisce da sé solo il prezzo dell'operazione di credito, monetizzando il dovuto a titolo di interessi.

Nella giurisprudenza di merito è in atto anche per i mutui a tasso variabile l'adozione dei principi affermati dalle S.U. per i mutui a tasso fisso con piano di ammortamento allegato, parificando negli effetti i due modelli contrattuali di prestito.

Osserva questo giudice come tra le due categorie sussistono rilevanti differenze, prima fra tutte quella relativa al piano di ammortamento, che, nei negozi a tasso variabile, non contiene la quantificazione della somma da corrispondere a titolo di interessi, proprio perché il tasso -variabile- impedisce di stabilire il monte interessi alla sottoscrizione del prestito ed il piano di ammortamento viene stilato soltanto a titolo esemplificativo sulla scorta del primo -unico noto- tasso di interesse, che è quello rilevato all'atto della firma.

Nel mutuo a tasso variabile la semplice lettura del piano di ammortamento non consente allora di apprezzare il monte interessi, causa la mobilità del parametro che informa il saggio d'interesse.

Il fatto che, conoscendo il TAN, l'importo mutuato, la periodicità delle rate, il tempo di rimborso ed avendo la disponibilità del piano di ammortamento esemplificativo della distribuzione delle quote di capitale rata per rata, sono ricostruibili gli importi dovuti ad ogni scadenza e dunque l'esborso totale, risponde di certo -elidendola- alla censura di indeterminatezza / indeterminabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. , giacché è evidente che, sulla scorta del piano di ammortamento con la



specificazione delle quote di capitale da rendere ad ogni scadenza ed i dati contrattuali di cui sopra, il mutuatario è in grado di appurare ad ogni rata l'importo di debenza.

Tutt'altro aspetto, da analizzarsi invece da diverso versante, è quello della eventuale violazione dei precetti imposti dal 117 Tub in punto di accordo sul prezzo del contratto.

La conoscibilità tecnico-matematica del prezzo pertiene alla determinatezza del contratto ex art. 1346 c.c..

La modalità di pattuizione deve rispondere, nei contratti bancari, all'art. 117 del Tub più che all'art. 1284 c.c.

Occorre allora affermare che valido è un accordo sul prezzo in quanto rispetti il canone di legge, che non è quello della "sola" forma scritta (ex art. 1284 c.c.) ma quello della forma informativa, in ossequio al comma 4 del 117 t.u.b..

Se, come affermato e riscontrato dal ctu, il regime finanziario adottato imprime un diverso costo al contratto in termini di conteggio degli interessi, esso deve essere oggetto di accordo formale ex art. 117 t.u.b. incidendo sul prezzo, a nulla valendo il fatto che, pur con un'operazione di calcolo più o meno complessa e con l'ausilio del piano di ammortamento, si possa giungere ad individuare gli importi dovuti.

Sul requisito di forma nei contratti bancari vale richiamare la giurisprudenza formatasi sul versante della 'forma informativa' del contratto bancario grazie all'arresto delle Sezioni Unite della Cassazione n. 898/18 -pur teso a dirimere distinta questione afferente la validità dei contratti c.d monofirma regolati dal t.u.f.-che ha tuttavia fortemente caratterizzato il requisito formale del contratto quale strumento volto, sul piano teleologico, a neutralizzare le asimmetrie conoscitive delle parti rispetto alla materia negoziata.

Il principio sancito è stato esteso ai contratti disciplinati dal t.u.b. dato l'evidente parallelismo tra le norme che, nelle due leggi, disciplinano gli aspetti formali dei contratti: le Sezioni Unite pongono l'accento sul fine perseguito di informare in modo esaustivo il cliente sulle caratteristiche peculiari del contratto e sulla portata delle obbligazioni da assumere.

Sulla scorta delle richiamate S.U. la Suprema Corte ha in seguito rafforzato il concetto.

Così Cassazione n. 7896/20 sulla ratio del 117 tub: "pur nella cornice dei valori costituzionali del corretto funzionamento del mercato e dell'uguaglianza non solo formale tra contraenti (artt. 41 e 3 Cost.: cfr. Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243 con generale riferimento alle nullità di protezione) - va individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto "il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati" intende porre quel



soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma.....”

Tanto premesso ed analizzando i due modelli di ammortamento si percepisce con facilità il fatto che la differenza tra i due sistemi sta nella velocità di rimborso del capitale, laddove, nel regime semplice, esso avviene più rapidamente così da alleggerire il monte interessi.

Da un punto di vista formale deve osservarsi che, se il contratto non porta un accordo diretto sul regime di capitalizzazione, la scelta tra i due regimi finanziari deriva soltanto dall'adozione del piano di ammortamento allegato il quale, per sottoscrizione o giusto rinvio del testo negoziale, ne integra il contenuto.

Si tratta di una opzione che, come detto e come rilevato dal ctu con le due elaborazioni sviluppate, determina una differente produzione di interessi ed è allora parte costitutiva del prezzo, sicché necessita di patto scritto ex art. 117 comma 4 del t.u.b.

La finalità (teleologica, volta ad eliminare le asimmetrie conoscitive delle parti nei contratti asimmetrici) dell'articolo 117 del t.u.b. osta a che la scelta del regime di capitalizzazione sia operata solo indirettamente attraverso l'adozione di un modello di piano di ammortamento in luogo di un altro. Se la forma del 117 del t.u.b. costituisce lo strumento che il Legislatore ha individuato per superare le asimmetrie informative tra contraenti, il regime finanziario del piano di ammortamento, che influisce sul prezzo, non può essere pattuito in forma indiretta attraverso l'allegato ed anonimo piano di ammortamento.

Si rende allora necessaria la specificazione del regime finanziario adottato od, in alternativa, la indicazione del TAE - tasso annuale effettivo - da cui desumere gli effetti dell'adozione della capitalizzazione composta sui pagamenti infrannuali (se il mutuo è informato dal regime di capitalizzazione semplice il TAN ed il TAE coincidono, mentre nel regime della capitalizzazione composta il TAE è superiore al TAN).

Nel caso di specie ad essere carente non è il dato prettamente formale, perché i numeri rappresentativi delle quote di capitale (che ne esprimono la velocità di rimborso condizionante poi gli interessi) sono “scritti” nel piano di ammortamento, ma il raggiungimento dello scopo cui è volta la forma del contratto bancario, perché, se la forma deve equilibrare le impari consapevolezze tecniche tra finanziatore e finanziato, l'equilibrio non è certo ristabilito dalla serie numerica delle quote di capitale nel piano di ammortamento.

Nel caso di specie si riscontra allora la nullità formale dell'accordo identificativo degli interessi, poiché non rispetta il requisito strutturale della forma informativa di cui all'art. 117 del Tub.



Vanno poi applicati con rigore e con un fondamentale distinguo i principi affermati nei recenti arresti dalla Corte di Cass. Ord. 29 marzo 2025, n. 8322 e Cass., 19 marzo 2025, n. 7382, ove si afferma che l'omessa indicazione in contratto del regime finanziario di capitalizzazione che informa il piano di ammortamento non viola le prescrizioni di trasparenza: *"se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi"neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto"* (Cass. Ord, 7382/2025).

Nelle due decisioni risulta che l'indicazione del "tasso effettivo" -comunemente noto tra gli operatori del settore con l'acronimo TAE-, se presente congiuntamente con gli altri elementi indicati (*ndr. importo erogato, durata del prestito e tasso di interesse nominale -TAN*), non fa sorgere problemi di trasparenza; si osserva tuttavia come le pronunce indichino il tasso effettivo con l'acronimo "TAEG" (posto in parentesi), notoriamente riferito ad altra e diversa entità giuridica, ovverosia il "tasso annuo effettivo globale", il quale nulla ha a che vedere con i tassi di interesse (quali il TAN ed il TAE), rappresentando un mero indicatore di costo.

Data la discrasia terminologica occorre comprendere quale sia l'entità giuridica che la Cassazione individua quale fondamentale requisito di trasparenza, se cioè il TAE od il TAEG:

- 1- se si muove con il considerare che il tasso effettivo è da individuare nell'acronimo TAE, come normalmente avviene nel settore, esso diventa fondamentale ai fini della trasparenza e del rispetto dell'art. 117 Tub, in quanto con il TAE viene ad essere pattuito in sede contrattuale il costo effettivo influenzato dal regime finanziario adottato (si è detto che il TAE superiore al TAN è indicativo del regime di capitalizzazione composta nei contratti con pagamenti infrannuali). Tale interpretazione (tasso effettivo = TAE) appare logica e coerente poiché compara due elementi omogenei tra loro, posto che Tan e Tae sono entrambi "tassi" in senso tecnico.
- 2- Se si muove, invece, con il considerare che il tasso effettivo coincide con l'acronimo TAEG, l'interpretazione presta il fianco all'obiezione che il Taeg non indica il corrispettivo del prestito (perché contiene componenti diverse dall'interesse) e soprattutto non è un elemento oggetto di pattuizione ma un semplice indicatore di costo oggetto di comunicazione; in questo caso poiché il Taeg non è oggetto di accordo, il sistema di capitalizzazione composta verrebbe veicolato in contratto senza essere pattuito e, dunque, in completo contrasto con la disposizione del 117 del t.u.b..



A riprova di quanto sopra è utile ricordare che, per giurisprudenza pacifica, l'indicazione di un Taeg errato non invalida l'accordo sul prezzo ai sensi dell'art. 117 tub, proprio in quanto non ascrivibile alla categoria dei tassi ma a quella dei dati informativi offerti al cliente.

In conclusione, dovendo dare lettura delle riferite pronunce della Suprema Corte in coerenza con il sistema normativo, deve ritenersi che il fondamentale requisito del tasso effettivo deve essere individuato nel TAE, tasso effettivo annuo, che, tuttavia, non è presente nel contratto di finanziamento in disamina, così come in contratto non è specificato il regime finanziario adottato, regime finanziario che il ctu ha individuato in quello a capitalizzazione composta.

Qualora la Suprema Corte si fosse riferita al Taeg, per i motivi sopra esplicitati questo giudicante riterrebbe di non aderire alle conclusioni della Corte. Partendo da tale tracciato deve reputarsi che il contratto di finanziamento di cui al presente giudizio manca di pattuizione espressa su di un elemento attinente al prezzo e per tale via deve ritenersi nullo per violazione della forma prescritta dal 117 t.u.b., nella sua tipica finalità. Il vizio della forma scritta costituisce motivo di nullità del contratto per espressa previsione del comma 4 dell'articolo 117 t.u.b., nullità da cui discende l'obbligatorietà della sostituzione del tasso convenzionale con quella del tasso bot, come comminata ex art. 117 c.7 Tub.

La nullità della forma è espressamente prevista ex artt. 1418 e 1325 c.c., andando a colpire nel caso delibato soltanto le clausole determinative del prezzo (nullità parziale ex art. 1419 c.c. comma 2 con l'eterointegrazione degli interessi di cui al comma 7 del 117 Tub).

Il ctu ha proceduto alla rielaborazione del piano di ammortamento al tasso bot vigente all'epoca della sottoscrizione, pari a 0,703%, sia con capitalizzazione semplice sia con capitalizzazione composta come da specifico quesito, concludendo che alla data in cui è stata interrotta la restituzione delle rate, il 28.02.19, il capitale da rendere con capitalizzazione composta è pari ad € 16.936,40, mentre è pari ad € 16.563,17 in caso di capitalizzazione semplice (pagg. 19 e 20, prima stesura ctu).

Reputa questo giudice che tra i due conteggi debba essere applicato al caso di specie quello derivante da capitalizzazione semplice, pari ad € 16.563,17, per tutte le considerazioni sopra esposte in merito alla insussistenza di esplicito accordo su diverso e più gravoso regime finanziario.

In conclusione, il capitale residuo ancora dovuto ammonta ad € 16.563,17. Da ultimo, va osservato che è da ritenere infondata l'eccezione mossa dall'attrice in merito a mancanza di causa in concreto del contratto di finanziamento determinata dallo squilibrio generato dall'applicazione della clausola floor (pari al 4%) in assenza di speculare clausola cap a favore del mutuatario.



La questione non attiene alla causa del contratto bensì alla eventuale vessatorietà della clausola, vessatorietà che è comunque da escludere posto che l'attore non è consumatore e pertanto, dovendosi avere riguardo alle clausole vessatorie indicate nell'art. 1341 c.c., si richiama la giurisprudenza assolutamente consolidata che attesta come l'elenco di cui all'art. 1341 c.c. deve intendersi tassativo e, pertanto, la relativa disciplina non può essere estesa a fattispecie differenti.

La clausola floor, quale clausola che concorre a determinare la prestazione posta a carico di una delle parti del contratto, non rientra in alcuna delle tipologie di clausole contenute nell'art. 1341 c.c., non comportando limitazioni di responsabilità per il predisponente, piuttosto che facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, né comporta a carico dell'aderente decadenze o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni; la clausola non determina restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, né introduce tacite proroghe o rinnovazioni del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

L'eccezione deve essere rigettata, fermo restando che resta assorbita dal ricalcolo del piano di ammortamento a tassi sostitutivi ex art. 117 tub comma 7 in conseguenza della dichiarata nullità della clausola inerente gli interessi.

5- Sulla garanzia EUROFIDI collegata al contratto di finanziamento.

L'opponente sostiene che ~~Aruba Spa~~ non abbia fornito nessuna informazione sulla garanzia collegata al contratto di finanziamento e sulla sua eventuale escussione.

In primo luogo va osservato che non sussiste una pattuizione contrattuale che sancisca l'obbligo di preventiva escussione del garante consortile da parte della Banca, e comunque, dagli atti al fascicolo telematico, ed in particolare dal piano di ammortamento del finanziamento (doc. n. 2 del fascicolo monitorio) e dall'estratto ex art. 50 tub della relativa posizione in sofferenza (doc. n. 4 del fascicolo monitorio) non si evincono versamenti da parte di Eurofidi che abbiano abbattuto il credito vantato: si aggiunga inoltre che la banca cedente ha inviato lettera di costituzione in mora in relazione al contratto di finanziamento n. 60971 con indicazione del saldo residuo azionato in sede monitoria da ~~Aruba Spa~~ indirizzata sia alla debitrice che ad Eurofidi, in cui è stato esplicitato che il credito è assistito da garanzia e che, in caso di escussione, il garante avrà diritto di agire in regresso con autonomo procedimento (all.6 del fascicolo opposta).

6- Sulla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e sul difetto di titolarità passiva di ~~Aruba Spa~~

Parte opponente ha formulato domanda di condanna di ~~Aruba Spa~~ alla restituzione dell'importo di € 31.305, o della maggior o minor somma che sarebbe derivata dalla ctu, per applicazione di poste non dovute con riguardo al contratto di finanziamento n.60971.



_____ ha eccepito il proprio difetto di titolarità passiva sul versante delle richieste di natura restitutoria e risarcitoria in quanto cessionaria del credito.

L'eccezione merita accoglimento in quanto _____ è mera cessionaria di credito non essendo successore a titolo particolare del contratto stipulato tra la banca cedente e l'opposta, come chiaramente evincibile da plurime pronunce di legittimità, tra cui: *"La tesi è stata di recente esaminata da questa Corte, a proposito di una fattispecie analoga, con l'espressione del seguente principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare seguito, a mente del quale: "i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della L. n. 130 del 1999, costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicchè non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo interscambio" (Cass. Sez. 3 n. 21843 del 30/08/2019 Rv. 655567 - 01)"* (Cass. Ordinanza 2 maggio 2022, n. 13735).

Infatti ritiene la Corte che consentire al debitore ceduto di opporre al cessionario un credito relativo al sottostante suo rapporto con il creditore cedente, significa: *"...annullare "quasi per "sublimazione" la distinzione stessa tra cessione del credito e cessione del contratto, conferendo alla disciplina della cartolarizzazione prevista dalla L. n. 130 del 1999 i caratteri proprio della fattispecie di cui all'art. 1411 c.c." (Cass. Sez. 3 n. 21843 del 2019, in particolare, punto 7.1.3. in motivazione) ...Ciò detto, in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso interscambio ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva, "scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo".*

La domanda riconvenzionale deve reputarsi infondata e deve essere rigettata.

In definitiva, l'opposizione è accoglibile nella misura in cui è richiesta la revoca del D.I. opposto e la rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti sia con riguardo al contratto di conto corrente sia con riguardo al contratto di finanziamento.

Come sopra argomentato e per le motivazioni espresse, a seguito di revisione il saldo finale del conto corrente n.7800079 ricostruito alla data del 4.12.19 (saldo estratto conto) ammonta ad € - 219.335,68 (a favore della Banca).



Sentenza n. 1312/2025 pubbl. il 21/07/2025

RG n. 5893/2021

Repert. n. 2694/2025 del 21/07/2025

5- Compensa integralmente le spese di CTU tra le parti, in solido tra loro come liquidate in separato decreto.

Ancona, 16.07.25

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Perlini

DIRITTI DI COPIA PER € 11,49
Esenti ai sensi dell'Art. 285 del Decr. Legisl.
115/2002 con apposizione di marche
sull'originale / istanza
Data 25/9/25

IL CANCELLIERE

